

e però è miglior cosa di rimetterla ad epoca più opportuna; ed anche in questo il Parlamento ha dimostrato quella concordia di intenti di cui tutti gli Italiani hanno dato prova durante la guerra presente. Del resto il rinvio della discussione non potrà che riuscire fecondo, perchè la discussione stessa potrà farsi con una copia di elementi maggiore di quella che ci sarebbe ora consentita; ed io stesso la solleciterò, e sarò felice di mettermi a disposizione del Parlamento per esaminare sotto tutti gli aspetti quanto finora si è compiuto.

La Camera e il Paese hanno intanto avuto la prova che la marina, all'occorrenza, sa fare il proprio dovere; e mi auguro che i due rami del Parlamento vorranno conservarle la loro fiducia e la loro simpatia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DEL BALZO, *relatore*. Vi rinunzio. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo ora alla discussione dei capitoli, con la consueta intesa che saranno approvati con la semplice lettura, qualora non si facciano osservazioni.

TITOLO I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese generali*. — Capitolo 1. Ministero — Personale (*Spese fisse*), lire 1,275,000.

Capitolo 2. Ministero — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 122,000.

Capitolo 3. Consiglio superiore di marina — Comitato per l'esame dei progetti di navi (*Spese fisse*), lire 45,600.

Capitolo 4. Ministero — Spese varie d'ufficio, lire 94,300.

Capitolo 5. Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma — Canonici d'acqua e fitti relativi, lire 90,000.

Capitolo 6. Biblioteche della regia marina, lire 22,000.

Capitolo 7. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 12,000.

Capitolo 8. Spese postali, lire 18,000.

Capitolo 9. Spese di stampati per l'amministrazione centrale, lire 40,000.

Capitolo 10. Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale, lire 20,000.

Capitolo 11. Pubblicazioni ufficiali e periodiche, lire 44,000.

Capitolo 12. Acquisto di libretti e di secontrini ferroviari per militari ed impiegati (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 15. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti, lire 17,100.

Capitolo 16. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio, lire 5,000.

Capitolo 17. Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'amministrazione della marina e loro famiglie, lire 97,000.

Capitolo 18. Compensi per lavori straordinari al personale dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina militare, lire 95,000.

Capitolo 19. Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'amministrazione centrale per i servizi della marina da guerra, lire 50,000.

Capitolo 20. Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, lire 108,000.

Capitolo 21. Distinzioni onorifiche (Sopprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni, medaglie di benemerenza), lire 8,000.

Capitolo 22. Spese casuali, lire 10,000.

Capitolo 23. Premi e spese diverse per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina, lire 2,000.

*Debito vitalizio*. — Capitolo 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili), lire 7,650,000.

Capitolo 25. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personale lavorante), lire 2,250,000.

Capitolo 26. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, lire 15,000.

Capitolo 27. Contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per le pensioni agli operai del silurificio di San Bartolomeo e dei fattorini semaforici (Legge 15 luglio 1906, n. 348), lire 7,500.